



COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO: Modifica delibera C.C. n.8 del 7.2.2001. Integrazione regolamento TARSU
– Determinazioni.

del Reg.

ADUNANZA DEL 26 marzo 2009

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente in data 20.3.2009 protocollo n. 5519 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed urgente in seconda convocazione.-

Presiede l'adunanza del Consiglio il Sig. Castagnozzi Nicola;

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 13 come segue:

CONSIGLIERI	pres.	ass.	CONSIGLIERI	pres	Ass
Gambacorta Domenico	si		Mastandrea Giuseppe		si
Cicarelli Agnello		si	Puopolo Giovannantonio		si
Castagnozzi Nicola	si		Lo Conte Francesco		si
Caso Vincenzo	si		Leone Luciano		si
Luparella Marcello	si		Santoro Pasqualino		si
Franza Luigi		si	Peluso Carmine		si
Nisco Claudio		si	De Pasquale Benvenuto	si	
Lo Conte Antonio		si	Ninfadoro Antonio		si
Cirillo Vincenzo		si	Cardinale Carlo	si	
Savino Antonio	si		Li Pizzi Pasquale		si
De Michele Giuseppe	si				

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, incaricata della redazione del verbale.

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 8 valido per poter legalmente deliberare .

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: **Modifica delibera C.C. n.8 del 7.2.2001. Integrazione regolamento TARSU – Determinazioni.**

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

SINDACO, Domenico Gambacorta

Non dobbiamo aumentare la T.A.R.S.U. stasera. Stiamo semplicemente decidendo, modificando la delibera del Consiglio comunale numero 8 del 7 febbraio 2001, quando su proposta dell'allora Assessore alle finanze, Avvocato Marengi, il costo dello spazzamento fu inserito fra i costi da coprire con la T.A.R.S.U..

Stasera modifichiamo questa delibera del Consiglio comunale numero 8 del 7 febbraio 2001 e sostanzialmente scomputiamo il costo dello spazzamento dalla copertura del gettito T.A.R.S.U.. Quindi, sostanzialmente la T.A.R.S.U. copre solo i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e non più dello spazzamento.

Questo dovrebbe, diciamo così, consentire che il pareggio fra entrate e uscite sia meno gravoso per i cittadini.

Lo spazzamento che prima era inserito fra i costi da coprire con la tassa smaltimento rifiuti solidi urbana da parte delle famiglie e delle imprese, oggi, invece, va sul bilancio comunale, mentre la raccolta e lo smaltimento va sulla tassa smaltimento rifiuti.

CONSIGLIERE DE PASQUALE

Io devo apprezzare l'Amministrazione che si sta sforzando per non gravare troppo sulle tasche degli cittadini a livello di T.A.R.S.U., però è un discorso che mi riservo di fare in sede di bilancio, di approvazione del bilancio di previsione, perché non è semplice dire togliamo questi soldi dalla spazzatura, ma tanto sempre graverà sui cittadini in termini di mancati servizi.

Allora, il discorso andrebbe fatto in maniera molto più globale. Da una parte facciamo questo lavoro, da una parte ci dovete iniziare che ci sono dei risparmi su altre spese, ci sono altri tipi di entrate, su cui noi ci possiamo sforzare di vedere da dove le possiamo ricavare per dare servizi sempre buoni e efficienti ai cittadini.

Pertanto, io su questa delibera mi astengo e mi riservo di riparlare in sede di approvazione di bilancio di previsione.

SINDACO, Domenico Gambacorta

Il Dottor Ruzza ci dice che la regolazione del regolamento T.A.R.S.U. va applicata una percentuale. Il minimo della decurtazione è il 5%, il massimo è 6,704. Ovviamente credo che a noi interessi decurtare il più possibile del costo dello spazzamento, così gravare il meno possibile nelle tasche dei cittadini, come si dice adesso. Queste considerazioni che ha fatto il Consigliere De Pasquale le trovo pertinenti e legittime. Lei sa purtroppo Consigliere che una parte di quei costi, quelli dello smaltimento non sono decisi dal Comune.

PRESIDENTE, consigliere Anziano, Nicola Castagnozzi:

Possiamo passare alla votazione, invitando l'amministrazione a tener conto delle valutazioni del cons. De Pasquale nella predisposizione del bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 140 del 27 settembre 1994 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del servizio smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, e pericolosi. Approvazione "

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 160 del 16 dicembre 1994 avente ad oggetto "Deliberazione C.C n° 140 del 27 settembre 1994 ad oggetto: Regolamento per la disciplina del servizio smaltimento dei rifiuti urbani- chiarimenti al CO.RE.CO. "

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 120 del 22 settembre 1998 avente ad oggetto "Rifiuti assimilati a R.5. U. - modifiche e integrazioni regolamento "

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 08 del 7 febbraio 2001 avente ad oggetto "Programmazione ed indirizzi TARSII" con la quale si determinava "di avvalersi della facoltà prevista dal comma 17 dell'art. 53 della legge 23.12.2000 n° 388 e considerare, nel costo di esercizio del servizio, l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del 0. Lgs. n° 22/97";

Vista la deliberazione del Sub – Commissario Prefettizio 11 del 24 marzo 2004 avente ad oggetto "Regolamento TARSU'- Modifiche";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 20 novembre 2006 avente ad oggetto "Regolamento Raccolta Rifiuti - approvazione";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28 aprile 2007 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento e smaltimento rifiuti solidi urbani";

Vista la Legge 28 dicembre 1995, n° 549 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 1995 Supplemento ordinario) avente ad oggetto "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che all'articolo 68 così recita: "Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 2 dell'art. 61 è sostituito dal seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti"; b) all'art. 61, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915"...

Vista la Legge 23 dicembre 1998, n° 448 avente ad oggetto: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 -Supplemento Ordinario n° 210 che all'articolo 31, comma 23 così dispone ... "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare

l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22"...

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n° 388 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219 che all'articolo 58, comma 17 così dispone ... "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22"...

Vista la Legge 28 febbraio 2001, n° 26 avente ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n° 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 50 del 1° marzo 2001, che all'articolo 1, comma 7, così dispone ... "Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 23, della legge 23 dicembre 1998 n° 448"...

Visto che, in sintesi, a decorrere dall'annualità 1998 - in via transitoria per il quinquennio 1998-2002 ed in via definitiva sino al termine del periodo transitorio previsto per la trasformazione in tariffa (varie proroghe fino al 1° gennaio 2010) - la deduzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 61 del Decreto Legislativo n° 507/1993 è divenuta facoltativa, cosicché i comuni possono computare anche l'intero costo dello spazzamento (da coprire con il gettito Tarsu), senza alcuna deduzione riferibile ai rifiuti esterni

Visto che alla stato esiste rapporto contrattuale con la De Vizia Transfer srl per lo spazzamento delle strade al costo mensile, IVA inclusa, di € 13.065,80 per un costo annuale di € 156.789,60, che rappresenta il 6,704 % dell'attuale costo complessivo previsionale 2009 del Servizio Rifiuti, pari ad € 2338.669,68

Ritenuto integrare le disposizioni del vigente Regolamento prevedendo la misura del costo dello spazzamento (dal 5 al 6,704 %) delle strade da non considerare nel Costo Complessivo del Servizio da finanziare con il gettito della Tassa Rifiuti Solidi urbani 2009

Visto il seguente esito della votazione avvenuta mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione, dando atto che il Sindaco, poiché la sua postazione non è funzionante, ha votato per alzata di mano:

- Presenti 8 – Favorevoli 7, Astenuti 1 (De Pasquale);

Udita la proclamazione dell'esito della votazione fatta dal Presidente.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendo ivi interamente richiamata

di integrare il vigente Regolamento TARSU approvato con deliberazione n° 140 del 27 settembre 1994 e ss.mm.ii. prevedendo l'introduzione del seguente articolo: "articolo 3-bis - Costo del Servizio

Rifiuti - Al costo complessivo del Servizio Rifiuti, determinato come per legge e da coprire con il gettito TaRSU, è applicata, per l'anno 2009, una decurtazione pari al 6,704%, nel rispetto, sempre e comunque, del limite massimo costituito dal costo sostenuto dall'Ente per lo spazzamento delle strade "

di disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con la suddetta integrazione regolamentare

Di notificare la presente al Dirigente del Servizio Tributi.

Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio f.f.
Nicola Castagnozzi

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

Per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino li.....

Il Funzionario Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

L'Impiegato Addetto

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
 - ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, li

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li _____
